



Centro interdipartimentale di ricerca per il Community University Engagement», in acronimo CURE

REGOLAMENTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato «**Centro interdipartimentale di ricerca per il Community University Engagement**», in acronimo CURE, di seguito indicato come "Centro".

Art. 2 COMPONENTI

Sono componenti del Centro i docenti dell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.

Possono fare richiesta di adesione al Centro i docenti universitari che sono interessati a svolgere attività di ricerca sul **community engagement**, dove per community engagement si intende l'insieme delle relazioni e delle attività attraverso le quali l'università e le comunità (ai livelli locali, regionali, nazionali, mondiali) entrano in interazione, favorendo il mutuo scambio di conoscenze, di esperienze e di risorse, in una logica di partenariato e reciprocità, al fine di arricchire la conoscenza; migliorare la ricerca e le attività di insegnamento e apprendimento; contribuire a formare cittadini impegnati; rafforzare i valori democratici e la responsabilità civile; affrontare i problemi della società, contribuire al bene pubblico.

Possono, altresì, avanzare richiesta di adesione al Centro anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel settore, a livello nazionale e internazionale.

La richiesta, corredata del curriculum ed indirizzata al Direttore del Centro, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.

Sulle richieste di ammissione, delibera il Consiglio del Centro.

Art. 3 UTENTI

Utenti del Centro sono i suoi componenti.

Può essere autorizzato, altresì, a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al Direttore del Centro e per un periodo determinato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Art. 4 PERSONALE DEL CENTRO

Il Centro si potrà avvalere, per lo svolgimento della propria finalità, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato sulla base di fondi di propria pertinenza.

Art. 5 ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:
il Consiglio
il Direttore

IL CONSIGLIO

IL Consiglio è composto da tutti i docenti universitari che sono componenti del Centro. L'assenza ingiustificata di un componente a due sedute consecutive del Consiglio ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Gli studiosi e gli esperti aderenti al Centro partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore ritenga opportuno convocarlo nell'interesse del Centro o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio:

- a) elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il Direttore;
- b) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- c) approva il programma di attività annuale del Centro;
- d) approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta;
- e) delibera sulle richieste di spesa da proporre al dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Centro;
- f) delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi componenti;
- g) dichiara la decadenza dei componenti che siano stati assenti ingiustificati a due sedute consecutive del Consiglio,
- h) delibera sull'amministrazione dei fondi e dei beni e dispone del loro utilizzo;
- i) formula proposta motivata di rinnovo del Centro ai competenti organi di Ateneo, i quali l'approveranno in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.

La convocazione del Consiglio e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Centro, con anticipo di almeno 4 quattro giorni. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutte le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti professori di ruolo a tempo pieno nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo e dura in carica quattro anni. Il mandato del Direttore è rinnovabile per una sola volta.

Il Direttore delega, tra i docenti componenti il Consiglio del Centro, un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Al Direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente. Il particolare il Direttore:

- a) formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;
- b) presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno;
- c) dispone sull'utilizzo dei fondi e dei finanziamenti nella disponibilità del Centro;
- e) predispone il programma di attività annuale del Centro, contenete anche un piano di distribuzione delle risorse fra le varie iniziative scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio;
- f) predispone la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 6 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Centro è dotato di un Comitato scientifico, composto da 5 membri nominati dal Consiglio del Centro tra studiosi eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro per una durata di quattro anni.

Il Comitato scientifico è uno strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro ed è organo consultivo del Consiglio del Centro.

Art. 7 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al dipartimento di Scienze della Formazione.

Art. 8 MODIFICHE

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio del Centro con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, sono approvate dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente.

Art. 9 SCIoglimento DEL CENTRO

Il Centro può essere anticipatamente sciolto con delibera del relativo Consiglio, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e approvata dagli organi competenti di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto vigente dell'Ateneo.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.